

BOZZE DI STAMPA

22 luglio 2025

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90,
recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca,
istruzione e salute (1553-A)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: «l'incremento qualitativo» inserire le seguenti: «e quantitativo, in coerenza con i fabbisogni di personale, infrastrutture e dotazioni strumentali.».

1.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Al comma 1, dopo le parole: «Enti vigilati», inserire le seguenti: «, nonché degli enti pubblici di ricerca vigilati da altri Ministeri, al fine di garantire un intervento omogeneo per l'intero sistema nazionale della ricerca.».

1.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il Governo è autorizzato a predisporre, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano straordinario di stabilizzazione del personale precario degli enti pubblici di ricerca, anche mediante incremento strutturale del Fondo ordinario per gli enti (FOE), in coerenza con gli obiettivi del PNRR».

1.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Al comma 2, sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027»;

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate agli interventi per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria di cui ai commi da 272 a 275 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

1.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate agli interventi per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria di cui ai commi da 272 a 275 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

1.6

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: "dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n.234;"

con le seguenti: "del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;"

1.14 (già 4.0.4)

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3.1. Al fine di superare il precariato presso gli enti pubblici di ricerca, in coerenza con la prevista dotazione finanziaria e con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017, le parole "al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti "al 30 giugno 2025".»

1.15 (già 4.0.3)

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« 3.1. Al fine di superare il precariato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in coerenza con la prevista dotazione finanziaria e con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017, le parole "al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti "al 30 giugno 2025".

3.2. In conformità con quanto previsto all'articolo 12 del decreto legislativo n. 218/2016, commi 4-ter e 4-quinquies, le parole: "31 dicembre 2017" e "31 dicembre 2021" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti "30 giugno 2025".».

Art. 2

2.7

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di snellire le pratiche di ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario".

2.0.200 (già 2.0.3)

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2.1

(Disposizioni urgenti in materia di percorsi universitari e accademici di formazione iniziale per docenti)

1. All'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "con oneri a carico dei partecipanti" è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Università e le istituzioni AFAM di cui all'articolo 2-bis, comma 1, garantiscono la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro."

b) le parole: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" sono abrogate.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.201 (già 2.0.4)

ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2.1

(Disposizioni urgenti in materia di procedure straordinarie di reclutamento del personale ATA)

1. Per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'Istruzione e del merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni per l'anno 2025, di 400 milioni per l'anno 2026 e di 450 milioni a decorrere dal 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 3

3.2

SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di riconoscere piena dignità scientifica ai ricercatori altamente qualificati le università effettuano su istanza dell'interessato, anche prima della conclusione del terzo anno e fermo il decorso di almeno due anni di contratto, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del titolare del contratto di cui al medesimo articolo che sia già in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Nel caso in cui le università non abbiano le risorse disponibili per provvedere, nell'immediato, al conseguente adeguamento del trattamento

economico omnicomprensivo, l'interessato può presentare l'istanza di cui al periodo precedente previa accettazione del mantenimento del trattamento in essere, fermo il suo adeguamento al decorrere del terzo anno dalla stipula del contratto».

3.4

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1);
 - b) sopprimere il comma 5.
-

3.6

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In materia di reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato, il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, è sostituito dal seguente:

"1. Per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili, riferiti a cattedre a tempo pieno ovvero a tempo definito. Ai contratti stipulati ai sensi del presente comma si applica la disciplina prevista ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".».

3.7

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le esigenze urgenti del settore dell'università, dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché della ricerca, a partire dal triennio 2025-2027 è costituito il comparto nazionale di contrattazione dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. L'Aran e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative identificano

il personale con apposito accordo, in conformità con l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 4

4.1

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, alla lettera b), la parola "otto" è sostituita dalle seguenti "nove" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", di cui almeno uno rappresentante degli iscritti a corsi di studio *post laurea*;" ."

4.2

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - (*Collegio di garanzia e disciplina*) - 1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato "collegio", con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da sei consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti, e dal Presidente del CNSU. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori, un ricercatore e due componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). L'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio. Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio come membri effettivi. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato scelto fra i professori componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del CUN.

2. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di relatore sono assolte dal rettore dell'universi-

tà interessata o da un suo delegato. L'azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente, al termine di un'istruttoria locale per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. La sanzione è inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.

3. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione dell'organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN che impediscano il regolare funzionamento di quest'ultimo; il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.

4. Il rettore competente sospende cautelamente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

5. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 2-ter. (Procedimento nei casi di molestie, violenze, discriminazioni o sfruttamento) - 1. Nei casi in cui vengano segnalati al CUN fatti riconducibili a molestie, violenze, discriminazioni, atti di ritorsione, sfruttamento o ogni altra condotta lesiva della dignità e dell'integrità psico-fisica o professionale della persona, sia essa personale studente, docente, ovvero a qualsiasi titolo presente in università, il procedimento disciplinare si svolge con modalità atte a garantire la riservatezza, la sicurezza e la centralità della persona offesa, nonché l'adozione di misure tempestive e proporzionate.

2. A tal fine, il collegio di cui all'articolo 2-bis, ricevuti gli atti trasmessi dal rettore ovvero quelli direttamente pervenuti alla casella di posta elettronica certificata del Presidente del CUN, valuta in via preliminare se ricorrano circostanze che richiedano:

a) l'assunzione urgente di misure di protezione o di supporto alla persona offesa, anche in raccordo con gli organi competenti dell'università di appartenenza;

b) la designazione, ove necessario, di una figura di riferimento con competenze in materia di parità, contrasto alle discriminazioni o supporto psicologico, che accompagni la persona offesa durante il procedimento.

3. Durante il procedimento, il collegio può disporre, anche d'ufficio, che le audizioni avvengano in modalità riservata o a distanza, nonché adottare ogni ulteriore accorgimento volto a tutelare la persona che ha presentato segnalazione o denuncia, anche nei confronti di possibili ritorsioni o strumentalizzazioni.

4. La persona offesa o che si dichiara tale ha facoltà di essere sentita in ogni fase del procedimento, personalmente o mediante persona di fiducia. Su richiesta, le sue dichiarazioni possono essere rese per iscritto o con modalità che evitino il contatto diretto con la persona sottoposta al procedimento.

5. Resta ferma la possibilità per l'università interessata di attivare, in via parallela e senza pregiudizio per il procedimento disciplinare, procedure di conciliazione, mediazione o presa in carico psicologico, nel rispetto della volontà e della dignità della persona coinvolta.

5. Il procedimento di cui al presente articolo si conclude entro novanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del collegio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, periodi secondo e terzo.».

4.0.1

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di dottorato di ricerca)

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e/o di lavoro caratterizzate da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni a elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 4 della medesima legge n. 210 del 1998 con la seguente: «Quadro di riferimento per il dottorato di ricerca».

4.0.2

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione del titolo di dottore di ricerca)

1. All'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca".».

4.0.12

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di diritto allo studio)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e l'accessibilità all'istruzione superiore, coerentemente con le misure PNRR volte ad incentivare la realizzazione di nuove strutture per gli alloggi e triplicare i posti per gli studenti fuorisede, all'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispettiva riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.0.13

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di diritto allo studio)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e l'accessibilità all'istruzione superiore, coerentemente con le misure PNRR volte ad incentivare la realizzazione di nuove strutture per gli alloggi e triplicare i posti per gli studenti fuorisede, all'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "100 chilometri e comunque in una provincia diversa," sono sostituite dalle seguenti: "50 chilometri, ovvero raggiungibile mediamente in 60 minuti con i mezzi di trasporto pubblici,".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 5

5.1

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «189.», con il seguente:
«189. L'importo di 150 milioni di euro, assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021, è destinato a favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, favorendo la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore.».

5.0.200 (già 5.0.1)

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 5-ter

(Disposizioni urgenti in materia di progressione di carriera dei professori universitari di seconda fascia e dei ricercatori universitari a tempo determinato)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis

(Progressione di carriera dei professori universitari di seconda fascia e dei ricercatori universitari a tempo determinato)

1. A decorrere dal 1° novembre 2026, i professori universitari di seconda fascia in possesso della abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia di cui all'articolo 16, ovvero dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16 per le funzioni di professore di prima fascia, che abbiano svolto attività in campo universitario, ai sensi del comma 2 del presente articolo, per almeno venticinque anni, di cui almeno otto in qualità di professore universitario di seconda fascia, possono, a domanda, richiedere al proprio Ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e).

2. I venticinque anni di attività universitaria di cui al comma 1 devono comprendere, oltreché i periodi in qualità di professore universitario di seconda fascia, i periodi di attività universitaria pregressi, quali periodi trascorsi nelle posizioni di dottorando di ricerca, specializzando in area medica, ricercatore universitario a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) nel testo previgente all'entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, assegnista di ricerca, contrattista di ricerca di cui all'articolo 22, titolare di incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis, titolare di incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter, borsista di ricerca ovvero analoghi contratti o borse di studio individuati mediante decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trascorsi presso Università, Enti di Ricerca o altri Enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, ovvero ancora periodi non sovrapponibili ai pre-

cedenti di comprovata attività di ricerca previo parere da parte della commissione deputata alla valutazione di cui al successivo comma 3.

3. L'Ateneo di appartenenza valuta, a richiesta dell'interessato, il professore di seconda fascia che abbia raggiunto i requisiti di cui ai commi 1 e 2. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A seguito di positiva valutazione, il professore è inserito nella prima fascia del ruolo dei professori universitari. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

4. A decorrere dal 1° novembre 2026, i ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso della abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ovvero dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16, possono, a domanda, richiedere al proprio ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella seconda fascia del ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e).

5. L'Ateneo di appartenenza valuta, a richiesta dell'interessato, il ricercatore universitario a tempo indeterminato che abbia raggiunto i requisiti di cui al comma 4. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei medesimi criteri fissati per le procedure di cui all'articolo 24, comma 5. A seguito di positiva valutazione, il ricercatore è inserito nella seconda fascia del ruolo dei professori universitari. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2 assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

6. A cofinanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dette risorse sono ripartite tra gli Atenei tenendo conto della presumibile numerosità delle procedure da attivare ai sensi del comma 5. Le procedure relative a dette risorse sono attivate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali".».

5.0.201 (già 5.0.2)

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-ter

(Disposizioni urgenti in materia di incarichi post-doc e incarichi di ricerca)

1. All'articolo 22-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole: "a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "di tipo subordinato" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari di incarichi post-doc di cui al presente comma, le università possono conferire a titolo oneroso attività didattica per far fronte a specifiche esigenze integrative. In tal caso, l'importo dell'incarico, definito ai sensi del comma 5, è incrementato in misura adeguata rispetto alla retribuzione lorda mensile del ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I titolari di incarichi post-doc possono svolgere attività didattica nel limite massimo complessivo di 40 ore per anno accademico. Laddove fosse assegnatario anche di attività di tutorato, gli incarichi complessivi non possono superare il limite massimo di 80 ore per anno accademico. L'attività didattica svolta dal titolare di incarico post-doc ai sensi del presente comma non rientra nel computo dei requisiti di docenza per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico dei corsi universitari".

b) il comma 5 è sostituito con il seguente: "L'importo degli incarichi post-doc di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito".

2. All'articolo 22-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole: "possono conferire" sono aggiunte le seguenti: "contratti a tempo determinato di tipo subordinato, denominati";

b) il comma 5 è sostituito con il seguente: "L'importo degli incarichi di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito";

c) il comma 6 è abrogato».

5.0.202 (già 5.0.3)

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-ter

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, l'articolo 1-*bis* è sostituito con il seguente:

"1-*bis*. Al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, commi 4 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono concorrere alle selezioni per il conferimento di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che sono vincitori di Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) della tipologia Doctoral Training di Horizon Europe, finalizzate al conseguimento del dottorato di ricerca, o di analoghe azioni MSCA comunque denominate, che hanno come finalità il conseguimento del titolo di dottore di ricerca".».

5.0.203 (già 5.0.4)

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-ter

(Misure per la stabilizzazione e le progressioni del personale universitario, di ricerca e AFAM)

1. Allo scopo di promuovere i percorsi di stabilizzazione e le progressioni di carriera del personale universitario, di ricerca e dell'AFAM, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.0.204 (già 5.0.5)

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-ter

(Disposizioni urgenti in materia di incarichi post-doc e incarichi di ricerca)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Al fine di dare attuazione agli incarichi post-doc e agli incarichi di ricerca introdotti dal presente articolo, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

5.0.205 (già 5.0.6)

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-ter

(Disposizioni urgenti in materia di contratti di ricerca)

1. Al fine di dare completa attuazione ai contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.206 (già 5.0.7)

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-ter

(Disposizioni urgenti in materia di borse di dottorato)

1. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato annualmente, a decorrere dall'anno 2026, in maniera tale che l'importo della borsa, stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, non possa essere inferiore alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale».

5.0.11

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Misure per il reclutamento e la valorizzazione professionale del personale degli enti pubblici di ricerca)

1. Al fine di sostenere l'attività degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla continuità di gestione delle infrastrutture di ricerca e di specifici programmi di ricerca, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni nell'anno 2025 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2026 di cui:

a) 15 milioni a partire dal 2025 destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tale finalità, gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare anche le graduatorie delle procedure selettive avviate dopo il 1° gennaio 2023;

b) 10 milioni nel 2025 e 85 milioni a partire dal 2026 destinati all'assunzione di personale negli enti pubblici di ricerca, utilizzando prioritariamente le procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, anche tenendo conto degli obblighi di compensazione con concorso pubblico derivanti dall'attivazione di tali procedure. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, i requisiti per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione si intendono maturati entro la data di attivazione delle relative procedure da parte degli enti di ricerca, sostituendo tutti i limiti temporali introdotti da altre norme già in vigore. Rimangono valide tutte le altre disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro nell'anno 2025 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca, utilizzando criteri di proporzionalità rispetto alla platea dei potenziali interessati dai provvedimenti."

Art. 6

6.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Sopprimere l'articolo.

6.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse» con le seguenti: «prioritariamente assistenziali, fermo restando il necessario svolgimento di attività correlate alla formazione e alla ricerca,».

6.8

CASTELLONE, PIRONDINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la piena attuazione dei protocolli di intesa Università-Regione che prevedono l'inserimento delle Aziende ospedaliere universitarie nella rete della emergenza-urgenza, il costo del personale ospedaliero connesso all'attivazione delle funzioni dei D.E.A. programmati e non ancora attivati, è calcolato, per gli anni 2025, 2026 e 2027, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contenimento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario. Per la realizzazione o completamento dei D.E.A. di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
